



COMUNE DI VILLANOVA SULL'ARDA
PROVINCIA DI PIACENZA

Tel. 0523/837927 (n. 3 linee a ric. autom.)
Fax 0523/837757

Codice Fiscale 00215750332
Partita IVA 00215750332

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N 32 in data 23-12-2019

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU E TASI ANNO 2020.

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **ventitre** del mese di **dicembre** alle ore **18:30**, nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **Ordinaria**,

Seduta **Segreta**, di **Prima** convocazione

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

FREDDI ROMANO	P
ILLICA MAGRINI GIUSEPPE	P
EMANI EMANUELE	P
PISARONI LUCA	P
CAPRIOLI ANNA	P
CONTI ANDREA	P
PARENTI ANGELA	P
CAMMERINO RACHELE	P
MARZANI SABRINA	A
ZANIBONI MARCO	A
FACCHINI FABIO	P

Totale Presenti n. 9 Totale Assenti n. 2.

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE sig. **Dott.ssa LAURA RAVECCHI**

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor **FREDDI ROMANO** nella sua qualità di **SINDACO** ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU E TASI ANNO 2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014, così come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. a), L. 28 dicembre 2015, n. 208, secondo il quale, *“È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore “*;

DATO ATTO che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno (art. 1, comma 169, della Legge 296/2006)

PRECISATA la natura regolamentare della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997;

RITENUTO opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe, per i singoli tributi sotto elencati:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U.

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 1 del 27.02.2019 “Imposta Unica Comunale – IUC. Approvazione aliquote e tariffe anno 2019”;

RICORDATO che per l'anno 2019, con la deliberazione sopracitata sono state definite le seguenti aliquote:

1)	Aliquota per abitazione principale classificata nelle sole categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7	4,00 per mille
2)	Aliquota per aree fabbricabili	8,70 per mille
3)	Aliquota per altre tipologie di immobili	9,90 per mille

Per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale compete una detrazione di imposta di € 200,00 da rapportare al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e da suddividere in parti uguali tra i soggetti passivi per i quali l'unità immobiliare è abitazione principale.

RITENUTO di confermarle anche per l'anno 2020;

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - T.A.S.I

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

DATO ATTO che con propria deliberazione n. 1 del 27.02.2019 sono state confermate per l'anno 2019 le seguenti aliquote e le detrazioni sotto riportate:

1)	Aliquota per abitazione principale classificate nelle sole categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze , riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7 (come previsto dalla Circolare 29.7.2014 n° 2/Df)	2,00 per mille
2)	Altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui al punto precedente	ZERO

Dall'imposta TASI dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze spetta una detrazione variabile in funzione della rendita catastale dell'unità abitativa e relative pertinenze. La detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e si applica, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta, sull'abitazione principale e sulle relative pertinenze e nei limiti di cui alla tabella che segue:

Importo rendita catastale unità abitativa più pertinenze (Euro)	Detrazione (Euro)
≤ 300	125,00
> 300 e ≤ 350	110,00
> 350 e ≤ 400	100,00
> 400 e ≤ 450	90,00
> 450 e ≤ 500	75,00
> 500 e ≤ 550	60,00

> 550 e ≤ 600	50,00
> 600 e ≤ 700	25,00
> oltre 700	0

La detrazione di cui alla tabella precedente è maggiorata di € 50,00 nel caso di famiglie con figli di età non superiore a ventisei anni; la detrazione spetta per ciascun figlio oltre il 3°, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

E' prevista l'esenzione totale dall'imposta per famiglie con figlio/i diversamente abile - dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale - con invalidità certificata pari al 100%. Per aver diritto alla maggiorazione, il contribuente dovrà presentare, entro la data di scadenza del saldo dell'imposta, una copia del certificato di invalidità.

RICHIAMATO il comma 14, lettera b) della Legge 28 dicembre 2015, n. 108 che recita “ Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”;

RITENUTO pertanto di confermare per l'anno 2020 le aliquote applicate nell'anno 2019 per le sole fattispecie imponibili così come disciplinate dal citato comma 14;

TASSA SUI RIFIUTI - T.A.R.I

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (**TARI**), la disciplina per l'anno 2020 sarà modificata sulla base delle novità che saranno introdotte da Arera;

CONSIDERATO che:

- in ambito regionale, La Legge Regionale n. 23 del 23.12.2011 ha disposto che l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, già esercitato dalle Autorità d'Ambito Territoriale ottimale, sia svolto dall'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (Atersir), alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della Regione;
- tra le competenze attribuite ad Atersir dalla citata Legge Regionale vi sono quelle di individuazione dei bacini di affidamento del servizio e delle relative modalità di affidamento, di approvazione dei piani economici-finanziari, delle tariffe all'utenza e dei relativi regolamenti;

VISTO che il Consiglio d'Ambito di Atersir, in relazione alle novità Arera, non ha ancora approvato i piani finanziari anno 2020 dei comuni della Provincia di Piacenza negli stessi termini finanziari approvati dai Consigli Locali di Atersir e pertanto l'approvazione del piano finanziario 2020 e le relative tariffe saranno approvate successivamente;

DATO ATTO, comunque, che le tariffe TARI dovranno comunque garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio rifiuti e che pertanto non vengono pregiudicati gli equilibri di bilancio;

VISTO l'obbligo, ai fini dell'efficacia, di pubblicazione sul portale del Federalismo Fiscale, entro i termini di legge, delle delibere di approvazione delle tariffe tributarie;

VISTO i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta della presente deliberazione, resi dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00 e s.m.;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

CON VOTI favorevoli n. 8, n. 1 astenuto (Facchini), su n. 9 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. Di confermare per l'anno 2020 le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U):

1)	Aliquota per abitazione principale classificata nelle sole categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7	4,00 per mille
2)	Aliquota per aree fabbricabili	8,70 per mille
3)	Aliquota per altre tipologie di immobili	9,90 per mille

Per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale compete una detrazione di imposta di € 200,00 da rapportare al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e da suddividere in parti uguali tra i soggetti passivi per i quali l'unità immobiliare è abitazione principale;

2. Di confermare per l'anno 2020 le seguenti aliquote e agevolazioni per l'applicazione del Tributo sui servizi indivisibili (T.A.S.I.):

1)	Aliquota per abitazione principale classificate nelle sole categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze , riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7 (come previsto dalla Circolare 29.7.2014 n° 2/Df)	2,00 per mille
2)	Altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui al punto precedente	ZERO

Dall'imposta TASI dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze spetta una detrazione variabile in funzione della rendita catastale dell'unità abitativa e relative pertinenze.

La detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e si applica, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta, sull'abitazione principale e sulle relative pertinenze e nei limiti di cui alla tabella che segue:

Importo rendita catastale unità abitativa più pertinenze (Euro)	Detrazione (Euro)
--	-------------------

≤ 300	125,00
> 300 e ≤ 350	110,00
> 350 e ≤ 400	100,00
> 400 e ≤ 450	90,00
> 450 e ≤ 500	75,00
> 500 e ≤ 550	60,00
> 550 e ≤ 600	50,00
> 600 e ≤ 700	25,00
> oltre 700	0

La detrazione di cui alla tabella precedente è maggiorata di € 50,00 nel caso di famiglie con figli di età non superiore a ventisei anni; la detrazione spetta per ciascun figlio oltre il 3°, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

E' prevista l'esenzione totale dall'imposta per famiglie con figlio/i diversamente abile - dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale – con invalidità certificata pari al 100%. Per aver diritto alla maggiorazione, il contribuente dovrà presentare, entro la data di scadenza del saldo dell'imposta, una copia del certificato di invalidità.

3. Di dare atto che tali aliquote hanno decorrenza dal 1° gennaio 2020;
4. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa per la pubblicazione per il tramite del Portale del Federalismo Fiscale nei termini di legge.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA la necessità di rendere il presente atto immediatamente eseguibile;

VISTO l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m;

CON VOTI favorevoli n. 8, astenuto n. 1 (Facchini), su n. 9 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.-

IL SINDACO
ROMANO FREDDI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa LAURA RAVECCHI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 08-01-2020

Villanova Sull'Arda, 08-01-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa LAURA RAVECCHI

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 23-12-2019

- trascorsi 10 gg. dalla suindicata data di inizio pubblicazione ai sensi art. 134 – 3° comma – D. Lgs. n. 267/2000.
- Essendo dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134 – 4° comma – D. Lgs. n. 267/2000.

Villanova Sull'Arda, 23-12-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa LAURA RAVECCHI